



**Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali**
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E
L'ORGANIZZAZIONE

Roma, 8 OTT. 2004

CIRCOLARE N.

132.....

Prot. N. 698
01.01.22/2

Al Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici
SEDE

Al Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari
SEDE

Al Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport
SEDE

A tutti i Direttori delle Direzioni Generali
LORO SEDI

A tutti i Direttori Regionali
LORO SEDI

A tutti i Direttori degli Istituti Centrali
LORO SEDI

A tutti i Responsabili degli Organi Periferici
LORO SEDI

e p. c.

Al Capo di Gabinetto dell'on.le Ministro
SEDE

OGGETTO: *Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale.*

L'individuazione dei criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale, prevista dall'art 5, lettera e), del DPR 8 Giugno 2004, n. 173, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali", costituisce, in questo delicato contesto nazionale e internazionale, una delle priorità che il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione deve affrontare.

La ricerca di strategie idonee a consentire agli insediamenti dei beni culturali lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sia in condizioni normali che di emergenza, ha come presupposto l'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche.



**Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali**

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E
L'ORGANIZZAZIONE

Al fine di garantire la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nonché l'incolumità delle persone a vario titolo presenti, i responsabili delle attività svolte in aree e/o edifici tutelati o contenenti beni culturali, così come definiti nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", devono predisporre un **piano di emergenza** che tenga conto, in modo unitario, di tutti gli aspetti connessi alla sicurezza del patrimonio culturale (sicurezza ambientale, strutturale, antropica, in caso d'incendio, nell'uso) e delle loro reciproche interferenze.

Per le attività rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 20 Maggio 1992, n. 569 "*Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre*" e del D.P.R. 30 Giugno 1995, n. 418 "*Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi*", il piano di emergenza include gli specifici documenti espressamente previsti rispettivamente dall'art 11 e dall'art 10 dei predetti decreti.

Per garantire il coordinamento delle misure da attuare in condizioni di emergenza, il PE ingloba le misure di emergenza e di evacuazione, dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera h) e q) del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626 "*Attuazione delle direttive comunitarie 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*" e successive modificazioni, e deve essere coordinato con il "documento di valutazione dei rischi" previsto dall'art. 4 comma 2 del predetto decreto.

E' indispensabile inoltre individuare il "**coordinatore per l'emergenza**" che se non espressamente indicato coinciderà con il responsabile dell'attività.

Il piano di emergenza, previsto dalla presente circolare, deve essere redatto conformemente a quanto contenuto nel documento allegato, predisposto dalla Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale al fine di semplificare l'analisi dei rischi derivanti dall'esercizio delle specifiche attività.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Proietti